



CONVEZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Accademia di Belle Arti di Palermo, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Mario Zito

nat a

il

E

Museo Regionale di Palazzo Mirto, con sede legale in Palermo, Via Merlo n. 2; P. IVA 02711070827, nel seguito denominato "Istituto ospitante" in persona del Direttore Dr.ssa Giovanna Cassata nata a Palermo l'11/07/1956.

PREMESSO CHE

- al fine agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. A, della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convezione. Costituiscono oggetto della presente convezione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso il **Museo Regionale di Palazzo Mirto**

Art. 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro: configurandosi come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall' istituto ospitante.



3. Per ciascun tirocinante inserito nell'istituto ospitante in base alla presente convezione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi dei tutors;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza presso il Museo;
 - Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento ;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

L'Istituto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il /i tirocinante / i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convezione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'istituto ospitante e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convezione

Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convezione quadro qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art.7

La presente convezione ha validità ~~biennale~~ ^{annuale} rinnovabile con successivo atto amministrativo concordato tra le parti.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convezione le parti fanno riferimento all'art.18 della legge 24giugno 1997 n.196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Prevenzione Sociale 25 marzo 1998, n. 142

Palermo 31-05-2016

Per il Museo Regionale Palazzo Mirto



Direttore

Anna Cassara

[Handwritten signature]

Per l'Accademia di Belle Arti di Palermo



Al Direttore

[Handwritten signature]